



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5639 del 2018, proposto da

Luca Giunti, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Enrichens, Alessandra Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Enrichens in Roma, via Marcello Prestinari 13;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ippolito Ostellino non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n.0003119, del 14 febbraio 2018, nonché del Verbale n. 4, del 14 luglio 2017, della Commissione di

valutazione del concorso per titoli per l'aggiornamento dell'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco nazionale, nella parte in cui il dr. Luca Giunti è giudicato non idoneo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso appare ammissibile e non manifestamente infondato;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati indicati nell'elenco degli idonei allegato al decreto impugnato, i quali potrebbero subire pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Amministrazione dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

6. il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero resistente:

1. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati;

2. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine di giorni 15;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione dell'istanza cautelare a nuova camera di consiglio, al fine di garantire l'integrità del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 novembre 2018

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO